

Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”

Articolo 28 bis “Attività di volo in zone di montagna”

Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore per il recupero dei capi abbattuti nel territorio dell’Unione dei Comuni Montani Media Ossola

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento norma l’utilizzo degli aeromobili a motore nel territorio dell’Unione dei Comuni Montani Media Ossola e si applica esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti durante l’attività venatoria in deroga al divieto come da disposizioni di cui all’art. 28-bis comma 2 della legge regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009 e s.m.i.

Art. 2 - Divieti

1. Non è consentito l’uso di aeromobili per il trasporto di cacciatori e relative armi.

Art. 3 - Criteri e modalità

1. Il recupero dei capi abbattuti è consentito per la sola specie cervo.
2. Per recupero si intende esclusivamente il trasporto dei capi dal punto di cattura al punto di sgancio, concordato dal cacciatore nel momento della richiesta, se la manovra richiede atterraggio lo stesso deve essere effettuato in una piazzola identificata, previa individuazione delle stesse da parte dell’Unione dei Comuni Montani Media Ossola qualora poste ad una altitudine superiore a mt. 800 slm.
3. Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17:00 (restando inteso che la chiamata dell’elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17:00) potrà essere autorizzato il recupero entro il giorno successivo.
4. Il cacciatore, dopo la cattura, dovrà avvisare immediatamente la guardia del Comprensorio/Azienda e la Polizia Provinciale; è fatto obbligo (condizione non derogabile) comunicare al trasportatore le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo.
5. Compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell’aeromobile, il sorvolo delle Zone di Protezione Speciale ZPS e/o delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) dovrà essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo.
6. Prima di effettuare il recupero la compagnia interessata dovrà compilare l’apposita Comunicazione di cui all’art 4.
7. I capi abbattuti potranno essere elitrasportati solo se contenuti in appositi contenitori (sacco), per la protezione e mascheramento del capo trasportato.

Art. 4 - Comunicazione di volo

1. La comunicazione di volo deve essere inoltrata, a cura della compagnia interessata e prima di effettuare il prelievo, all'Unione dei Comuni Montani Media Ossola e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola a mezzo posta elettronica – preferibilmente certificata – ai seguenti indirizzi:
Unione Media Ossola: *protocollo@unionemediaossola.it*
unionemediaossola@pcert.it
Provincia del VCO: *protocollo@cert.provincia.verbania.it*
2. La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
 1. cacciatore richiedente;
 2. tipo di aeromobile;
 3. aviosuperficie di partenza;
 4. punto di prelievo carcassa animale (coordinate) - **inderogabile**
 5. rotta prevista.
3. Il presente regolamento, accompagnato dai relativi allegati, incluso il modulo di comunicazione è scaricabile dal sito dell'Unione *www.uniomediaossola.it*, nella sezione "l'Amministrazione" > "Atti e Pubblicazioni" > "Regolamenti".

Art. 5 - Prescrizioni

1. Ai sensi dei pareri espressi dagli Organi competenti, l'attività di volo è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - entro il 30 settembre di ogni anno, i Comprensori Alpini di Caccia dovranno comunicare il numero di capi assegnati (suddiviso per sesso e classe d'età) ed il periodo di attività con l'indicazione del numero totale di giornate utili come previsto dal Regolamento Ungulati di ciascun Comprensorio Alpino;
 - il numero di sorvoli non dovrà essere superiore al numero di capi assegnati.
 - L'Unione provvederà quindi ad autorizzare, preventivamente in unico atto, i voli richiesti.
2. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui alla L.R. 19/09 da parte del soggetto accertatore.
3. Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere sottoposta, qualora ricorra il caso, anche agli Enti territorialmente competenti.
4. Costituisce parte integrante del presente Regolamento il "*Modulo comunicazione*"

Art. 6 – Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Media Ossola.

Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009

"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e
disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"

Articolo 28 bis "Attività di volo in zone di montagna"

Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore per il recupero dei capi
abbattuti nel territorio dei comuni.....

COMUNICAZIONE DI VOLO

Data _____

Il/La sottoscritto/a

COGNOME:

NOME:

NATO/A A:

IL :

RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA:

CON SEDE IN:

INDIRIZZO:

TELEFONO:

FAX:

E MAIL:

COMUNICA - ai sensi dell' autorizzazione *per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore per il recupero dei capi abbattuti nel territorio*, il seguente **VOLO** come di seguito specificato

CACCIATORE RICHIEDENTE

DESCRIZIONE DEL VOLO

DITTA ESECUTRICE DEL VOLO:

INDIRIZZO – SEDE LEGALE:

DATA VOLO:

ORARIO VOLO:

AVIOSUPERFICIE DI PARTENZA

PIAZZOLA DI SCARICO

PUNTO DI PRELIEVO:

COMUNE / LOCALITA'

LONG. (E) / LATIT. (N)

ROTTA PREVISTA:

INTERFERENZE AREE RETE NATURA 2000:

ELICOTTERO UTILIZZATO PER IL VOLO

DATI IDENTIFICATIVI (MODELLO-MARCHE):

NOMINATIVO DEL/I PILOTA/I':

PRESCRIZIONI GENERALI:

1. Il sorvolo è autorizzato esclusivamente per le finalità sopradescritte, nei giorni e nei luoghi dichiarati nel presente modulo. Ogni altra attività non esplicitamente richiesta non è da intendersi autorizzata;
2. il sorvolo dovrà essere pianificato in modo tale da interessare il meno possibile le aree ricomprese nella rete Natura 2000: Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale ZPS.
3. il sorvolo dovrà essere gestito con l'obiettivo di minimizzare il disturbo alla fauna selvatica, agli ecosistemi naturali ed alla quiete dei luoghi;
4. dovrà essere evitato il volo radente ed i passaggi nei pressi delle pareti rocciose.